



DECRETI | CURA ITALIA E LIQUIDITÀ

UNA SINTESI DELLE MISURE A FAVORE DELL'ACCESSO AL CREDITO

CURA ITALIA | LE MISURE DI MORATORIA: L'ART. 56

- Il decreto legge 'Cura Italia' prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI)*, i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro.
- Vengono congelate fino al 30 settembre (incluso**) linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

* Sono PMI le imprese che: occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

** Le rate scadenti il 30 settembre sono prorogate e non debbono essere pagate.



IL DECRETO CURA ITALIA

CURA ITALIA | IL CREDITO DETERIORATO E IL TEMA FORBERANCES

- L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
- Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

CURA ITALIA | I CRITERI DI ACCESSO

- Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
- La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC e nella comunicazione l’impresa deve auto-dichiarare:
 - il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
 - di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
 - di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa (attenzione ai gruppi di imprese!);
 - di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

CURA ITALIA | EFFETTI

- Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l'intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all'ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
- La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche*.

** Gli interessi applicati durante il periodo di moratoria non sono considerati nuovi oneri come da protocolli ABI sebbene esistano sentenze dell'ABF non concordi sul punto (moratoria per il terremoto in Abruzzo).*

CURA ITALIA | LE MISURE NEL DETTAGLIO

- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

CURA ITALIA | POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA: ART.49

- Il decreto “Cura Italia” ha definito l’ampliamento e la semplificazione dell’intervento del Fondo di Garanzia.
- L’importo limite massimo per la concessione della garanzia è elevato fino a 5 milioni (dai 2,5 milioni precedenti).
- L’impatto in generale è:
 - aumento dell’importo massimo
 - maggiori coperture
 - aumento del numero delle aziende finanziabili
 - riduzione dei tassi di interesse

CURA ITALIA | GLI EFFETTI

- Si applica la **percentuale massima di copertura 80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni** per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura che possono essere inferiori all'80% sulla base del rating dell'impresa).
- Sono ammissibili alla garanzia finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoziazione del debito**, purché il nuovo finanziamento preveda **l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%** dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- Per 9 mesi (dal 17/03/2020 al 17/12/2020) **la garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni**, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso.
- Si procede inoltre all'eliminazione commissione mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate.

CURA ITALIA | SEMPLIFICAZIONI

- Estensione della durata della garanzia:
 - Allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus.
 - Estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale, anche in presenza di esposizioni, su aziende che presentano rate scadute da più di 90 giorni.
- Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.



CURA ITALIA | IMPRESE MINORI

- Sono ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
- Ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico e finanziario.

CURA ITALIA | ESCLUSIONI

- Sono in ogni caso **escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili"** ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) 11. 651/2014 ovvero:
 - qualora abbia **perso più della metà del capitale sociale** sottoscritto a causa di perdite cumulate (o fondi propri nel caso di società di persone).
 - qualora l'impresa **sia oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
 - qualora l'impresa abbia ricevuto **un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito** o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione
 - nel caso di un'impresa **diversa da una PMI**, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

CURA ITALIA | ESCLUSIONI

- Sono in ogni caso **escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili"** ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) 11. 651/2014 ovvero:
 - qualora abbia **perso più della metà del capitale sociale** sottoscritto a causa di perdite cumulate (o fondi propri nel caso di società di persone).
 - qualora l'impresa **sia oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
 - qualora l'impresa abbia ricevuto **un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito** o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione
 - nel caso di un'impresa **diversa da una PMI**, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;



IL DECRETO LIQUIDITÀ

LIQUIDITÀ | L'INTERVENTO DI SACE: ART.1

- Per assicurare liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, **SACE concede - fino al 31.12.2020 - garanzie** in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- SACE dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui **almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI** (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).
- Sebbene SACE sia l'istituto dedicato all'assicurazione sul commercio estero il **decreto non impone che i beneficiari delle garanzie siano esportatori.**

LIQUIDITÀ | BENEFICIARI SACE

- Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.
- Inoltre, l'impresa beneficiaria:
 - alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
 - alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;
- L'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l'impegno:
 - per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
 - di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

LIQUIDITÀ | DETTAGLI

- Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
- Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
- In caso di preammortamento di 24 mesi il rimborso del capitale avverrà al massimo in 48 mesi successivi per non superare la durata complessiva di 72 mesi.

LIQUIDITÀ | LIMITI

- L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
 - 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.
 - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione
- La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento garantito SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto.

Continua...



LIQUIDITÀ | LIMITI

- Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
- Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

LIQUIDITÀ | COPERTURE

- La percentuale massima di garanzia è pari al:
- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro*;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia*;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi*.

** Su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.*

LIQUIDITÀ | COSTI DELLE GARANZIE PER LE IMPRESE

- Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - per i finanziamenti a PMI:
 - 25 punti base durante il primo anno,
 - 50 punti base durante il secondo e terzo anno,
 - 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI:
 - 50 punti base durante il primo anno,
 - 100 punti base durante il secondo e terzo anno,
 - 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

LIQUIDITÀ | LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

- È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro che prevede che:
 - l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
 - in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
 - il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A

LIQUIDITÀ | I RENDICONTI PERIODICI

- I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

LIQUIDITÀ | SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI CONTRATTI: ART. 4

- Con la previsione in esame si conferisce certezza giuridica alle relazioni tra banche e/o intermediari finanziari e clienti concluse durante il periodo emergenziale (ad oggi fino al 31.07.2020) con gli strumenti di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessariamente la PEC, ma la mera posta elettronica non certificata), evitando il rischio che i relativi contratti possano risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
- Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune **condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l'ha espresso** (utilizzo della “posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente”, così che “facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità”).

LIQUIDITÀ | RIDUZIONE DEL CAPITALE, CONTINUITÀ AZIENDALE, FINSOCI E CONCORDATI: ARTT. 6, 7, 8 E 9

- Non operano per il 2020 le norme del codice civile sugli obblighi di ripristino del capitale per perdite e sullo scioglimento delle imprese.
- La continuità aziendale è supposta se al 23 febbraio 2020 l'impresa era in condizioni di salute e continuità.
- I FinSoci (o finanziamenti dalla società che opera direzione e coordinamento) operati in tempo di crisi da Covid non subiscono la postergazione.
- I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

LIQUIDITÀ | MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ART. 49 DEL DECRETO CURA ITALIA: ART. 13

- È prevista:
 - l'estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
 - l'innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.
 - La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi (a condizione che non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto) o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento.
 - ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario (*quindi, non il modulo andamentale*).

Continua...

LIQUIDITÀ | MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ART. 49 DEL DECRETO CURA ITALIA: ART. 13

- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
- La garanzia è concessa anche a imprese in concordato o sotto accordo di ristrutturazione purché stiano regolarmente adempiendo ai piani (con ritardi inferiori ai 90 giorni).

LIQUIDITÀ | I FINANZIAMENTI FINO A 25.000 €: ART. 13

- Previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:
 - l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
 - un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi
 - comunque, non superino l'importo finanziato di 25.000,00 euro
- Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo

LIQUIDITÀ | LE IMPRESE CON FATTURATO FINO A € 3,2 MILIONI

- Il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie.
- La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.
- La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.



LE SFIDE PER LE IMPRESE: I CONTINGENCY PLANS



IL WORST CASE SCENARIO

- Nei migliori business plans si include un worst case scenario che contempla ipotesi di importante stress per valutare la tenuta dell'attività.
- Il caso del Covid-19, tuttavia, va certamente oltre ogni scenario di stress «normale» in quanto un completo lock down non è certamente prevedibile né immaginabile.
- Gli approcci differiscono per settore e dimensioni dell'impresa.

I CONTINGENCY PLANS

- I piani di emergenza sono tipicamente realizzati in 5 step:
 1. **Prioritizzazione delle risorse:**
 - Le spese e gli impegni in corso vanno divisi in:
 - Vitali – non eliminabili (es. ottenimento certificazione di prodotto)
 - Importanti – eliminabili con danno ma limitato (es. lavori di ultimazione nuovo macchinario)
 - Potenzianti – eliminabili (es. cambio software gestionale)
 2. **Studio degli impatti negativi e di un piano di intervento:**
 - Simulazione calo fatturato, simulazione insoluti.
 - Valutazione del costo di eliminazione rispetto al risparmio ottenibile
 - Studio delle soluzioni offerte dallo Stato (CIG, contributi per affitti, garanzie)
 - Congelamento di tutti i costi fissi non vitali

Continua...

I CONTINGENCY PLANS

3. **Finanziamento del piano di intervento:**
 - Studio di operazioni finanziarie ponte con valutazione della sostenibilità successiva dei nuovi impegni finanziari.
4. **Condivisione con la struttura e gli stakeholders del piano**
5. **Analisi e rivisitazione del piano**

FOCUS SI IMPATTI NEGATIVI E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

- Il punto di pareggio finanziario (*financial break even point*) si rivela uno strumento potentissimo in caso di studio di scenari avversi.
- L'impresa potrà valutare il calo di fatturato che può sostenere:
 - autofinanziando le uscite finanziarie (se dispone di proprie scorte di liquidità)
 - riducendo i costi fissi
 - ricorrendo alle moratorie
 - accedendo a nuova finanza
- In tema di insolvenze sul foglio commerciale l'impresa dovrà valutare:
 - L'impatto atteso del medesimo e le conseguenze sulle minori disponibilità
 - La richiesta di moratoria ex art. 56 sul congelamento del rientro dei fidi utilizzati.
 - L'assunzione della decisione di posticipare a sua volta il pagamento ai propri fornitori.